

XVII legislatura

A.S. 1275:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2014
n. 32



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari

dei testi legislativi

dott. Renato Loiero

tel. 2424

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi**

in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi**

in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

PREMESSA.....	1
<i>Articolo 1 (Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania)</i>	1
<i>Articolo 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte)</i>	5
<i>Articolo 2-bis (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate)</i>	10
<i>Articolo 3 (Combustione illecita di rifiuti)</i>	11
<i>Articolo 4 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)....</i>	13
<i>Articolo 5 (Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni).....</i>	13
<i>Articolo 6 (Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico)</i>	15
<i>Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89)</i>	16
<i>Articolo 8 (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).....</i>	18
<i>Articolo 9 (Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).....</i>	19

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione.

Lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), all'Istituto superiore di sanità (ISS) e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania.

Le indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli sono svolte unitamente alla verifica e alla cognizione dei dati già in possesso degli enti competenti.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) analizzi e pubblichi i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai Siti di interesse nazionale (SIN) della Campania cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009, ed aggiorni lo studio in questione per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici.

Le citate attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite da apposita direttiva interministeriale. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che gli enti deputati allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni, possano avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico-militare, di organismi scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della regione

Campania. In particolare, l'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie, verificando le dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore.

Viene consentito l'accesso ai terreni di proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o di possesso dei terreni oggetto delle indagini dirette siano obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi, anche se l'accesso va preventivamente notificato. Nel caso in cui, per causa imputabile a detti soggetti, l'accesso sia comunque impossibile, i terreni sono indicati fra quelli che possono essere destinati non più alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni non destinabili alla produzione agroalimentare, qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per prove e documentate motivazioni.

Il comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che gli enti interessati presentino ai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate. Con ulteriore direttiva ministeriale possono essere indicati altri terreni della regione Campania destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi 20 anni, da sottoporre alle indagini tecniche. In tal caso, gli enti interessati presentano una relazione riguardante i restanti terreni oggetto dell'indagine.

Il comma 6, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini, con distinti decreti interministeriali, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 sui Requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, siano indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse, in considerazione delle capacità fitodepurative. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari.

Nel caso non sia possibile indicare la destinazione dei terreni, con i decreti ministeriali previsti possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad ulteriori indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi dall'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, si procede alla indicazione della destinazione dei terreni.

Il comma 6-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o di possesso dei terreni oggetto delle indagini, nel caso in cui, per causa imputabile a detti soggetti, l'accesso ai terreni sia impossibile, siano interdetti all'accesso di finanziamenti pubblici o incentivi per le attività economiche sui medesimi terreni per tre anni.

Il comma 6-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la circoscrizione e la delimitazione con segnaletica e il controllo sistematico da parte del Corpo forestale dei terreni che non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare, ma esclusivamente per colture diverse, o che sono destinati a

determinate produzioni agroalimentari. A tale attività il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture – previsto (dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015) per le amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico della P.A., per le Autorità indipendenti e Consob dall'articolo 1, comma 143, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) - per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle Amministrazioni statali coinvolte nelle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli della regione Campania, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla verifica dell'indisponibilità di autovetture del Dipartimento della Protezione Civile e del Corpo dei Vigili del fuoco della regione Campania che possono essere cedute all'amministrazione richiedente.

Il comma 6-*quinquies*, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che la regione Campania, al termine degli adempimenti in questione, possa approvare un programma di incentivazione per la produzione di colture di prodotti non destinati all'alimentazione, anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, regolati secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011.

Il comma 6-*sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, inserisce il comma 4-*bis* all'art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente). Il nuovo comma 4-*bis* prevede l'adozione di un regolamento ministeriale per la definizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica.

La RT afferma che nel corso degli ultimi anni il Ministero dell'ambiente ha avviato una serie di iniziative volte al rafforzamento degli strumenti di monitoraggio e prevenzione a disposizione delle autorità preposte, al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica, nonché il contesto ambientale. Tali iniziative sono, da un lato, tese al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio che esistono sul territorio, dall'altro mirate alla mappatura del territorio per l'individuazione di aree potenzialmente inquinate al fine di poter avviare le attività di ripristino delle stesse e tutelare la salute pubblica ed evitare in alcuni casi che situazioni di inquinamento vadano a gravare anche sulla produzione agricola. Le suddette iniziative, in particolare, si sono sostanziate in un importante progetto che è stato avviato nel corso del 2012-2013, denominato progetto MIAPI (Monitoraggio delle aree potenzialmente inquinate), strumento per la mappatura del territorio finalizzato alla realizzazione delle carte del rischio, al ripristino delle condizioni ambientali e alla tutela della salute pubblica. Il progetto MIAPI è stato realizzato per avviare una mappatura del territorio

basata su nuovissimi sistemi di acquisizione ed elaborazione. Infatti tale iniziativa prevede, attraverso la collaborazione con importanti referenti del mondo accademico, una mappatura del territorio con tecniche di magnetometria (fusti sepolti), spettrometria raggi gamma e termico (radioattività).

Attraverso queste tecniche è possibile rilevare anomalie magnetiche fino a una profondità di 20 metri dal piano campagna e quindi individuare fusti interrati o qualunque altro contenitore metallico all'interno del quale, prima di sotterrarlo, siano stati occultati materiali nocivi per la salute. Il progetto è stato valutato positivamente dall'Autorità di gestione del PON-Sicurezza e finanziato con fondi comunitari. Il progetto ha acquisito la valutazione tecnica ed economica all'Agenzia per l'Italia digitale, ricevendo parere positivo. Allo stato, il progetto prevede una copertura parziale relativamente al territorio della cosiddetta “terra dei fuochi”. Sarà possibile completare tale copertura mediante una maggiore spesa di 3 milioni di euro, avviando le necessarie attività in circa dieci giorni.

In particolare, si prevedono le seguenti attività:

Attività	Unità misura	Dimensione	Costo unitario	Spesa	(euro)
Telerilevamento con magnetometro e spettrometro raggi gamma	Kmq	3.200	340	1.088.000	
Telerilevamento RER termico	Kmq	3.200	100	320.000	
Indagini geofisiche a terra	Kmq	1.250	1.100	1.375.000	
Assistenza per caricamento dati	GP	240	447	107.280	
Specialisti per elaborazione dati	GP	240	447	107.280	
TOTALE				2.997.560	

Al riguardo, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati¹, ha evidenziato che la spesa autorizzata per le indagini tecniche tiene conto degli eventuali oneri derivanti dalla collaborazione richiesta ai soggetti di cui al comma 2. Inoltre, ha fatto presente che le attività dell'ISS, dell'INEA e del Corpo forestale dello Stato devono essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali agli stessi enti assegnati a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2014, pag. 56 e ss.

Relativamente agli ulteriori terreni da sottoporre a indagine secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo in esame, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità degli oneri derivanti dall'incremento delle indagini in esame, al fine di valutare la congruità delle risorse aggiuntive previste nel corso dell'esame del presente provvedimento alla Camera dei deputati per 1 milione di euro di cui al successivo comma 6 dell'articolo 2.

Con riferimento alla revoca per le amministrazioni statali del divieto di acquisto e noleggio di autovetture di servizio, pur tenendo conto che al provvedimento originario non sono stati ascritti effetti finanziari, si segnala che l'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 prevede, con determinate eccezioni, un divieto assoluto di acquisto e noleggio di autovetture di servizio. Sul punto andrebbe quindi chiarito con quali risorse disponibili a legislazione vigente si farà fronte all'acquisto e noleggio di autovetture e quali modalità saranno adottate per verificare la corretta ed esclusiva finalizzazione della spesa all'attività ispettiva e di controllo in esame.

Si rinviano al successivo articolo 2 le osservazioni inerenti la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo.

Articolo 2

(Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione, prevista al comma 2, deputata all'individuazione o potenziamento delle azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania. Ai componenti la Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione può avvalersi di esperti ai quali non sono corrisposti gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 prevede che la segreteria del Comitato e il supporto tecnico per la Commissione siano assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che la Commissione, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e del Commissario delegato per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturro, adotti e successivamente coordini un programma

straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del presente decreto. La Commissione inoltre deve prevedere l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante fitodepurative. Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica si individuano anche le società partecipate della regione operative in tali ambiti. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo. È, infine, prevista una relazione semestrale del Comitato interministeriale, da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti, nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, consente la possibilità di costituire consigli consultivi della comunità locale, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residente nelle aree interessate. La Commissione valuta le deliberazioni assunte dai consigli consultivi ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza da rendere pubbliche con strumenti idonei.

Il comma 4-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia approvato il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, già previsto dall'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambiente).

Il comma 4-*quater*, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che la regione Campania su proposta dell'ISS, definisca nei limiti delle risorse di cui al comma 4-*octies* per il biennio 2014-2015, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti.

Il comma 4-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che la Regione Puglia, su proposta dell'ISS, definisca nei limiti delle risorse di cui al comma 4-*octies* per il biennio 2014-2015, modalità di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e Statte.

Gli esami, ai sensi del comma 4-*sexies* sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.

Il comma 4-*septies*, introdotto dalla Camera dei deputati, demanda al Ministero della Salute - sentiti l'ISS e le regioni Campania e Puglia - la definizione delle modalità di trasmissione, in forma aggregata, dei dati raccolti nel corso delle attività sopraccitate.

Il comma 4-*octies*, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone sulla copertura finanziaria, autorizzando per le attività di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* la somma di 25 milioni per l'anno 2014 e di 25 milioni per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti.

Il comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, provvede all'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014, nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania. Le risorse di cui al presente comma sono integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020

concernenti la regione Campania e della quota nazionale relativa alla medesima regione del Fondo per lo sviluppo e la coesione come determinate con la delibera CIPE prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 147 del 2013.

Il comma 5-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che, fino alla conclusione degli interventi previsti dal presente comma, una quota del Fondo unico di giustizia concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota è determinata annualmente in base alle somme di denaro e alle risorse oggetto di confisca penale a seguito di sentenza definitiva od oggetto di confisca di prevenzione nel corso di procedimenti per traffico illecito di rifiuti o associazione finalizzata a tale reato, commessi nel territorio della regione Campania.

Il comma 6, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui al precedente articolo 1, commi 1, 5 e 6, si provvede quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2,9 mln di euro nel 2014 con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e quanto a 1 mln di euro nel 2014 con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica.

La RT afferma che al funzionamento della Commissione, prevista dalle norme in esame, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT riferisce che il testo prevede espressamente che ai membri della Commissione non spetti alcun emolumento aggiuntivo.

La RT oltre a descrivere i commi 4 e 5 ribadisce che i medesimi commi non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 6 la RT precisa che, secondo i dati dei Ministeri competenti, nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 sono disponibili sulla linea di intervento relativa alle “bonifiche dei siti industriali e dei terreni contaminati” risorse pari a circa 2.977.000 euro, che possono essere utilizzate per il progetto MIAPI già finanziato con fondi comunitari.

Al riguardo, il rappresentante del Governo², nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha osservato che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 appare idonea ad assicurare che i dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale

² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2014, pag. 56 e ss.

possano garantire la piena funzionalità del Comitato interministeriale e della Commissione senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Si segnala che la previsione di un programma straordinario di interventi urgenti non risulta corredata da ulteriori informazioni circa le attività che caratterizzeranno tale programma, il presumibile onere e l'entità delle risorse necessarie e disponibili per far fronte al medesimo onere. Infatti, la norma al comma 5 si limita a stabilire che all'attuazione del programma straordinario si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della regione Campania, oltre che a essere integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania, senza fornire una indicazione di tali risorse. Sul punto si rappresenta la possibile emersione di criticità finanziarie in assenza sia di una esatta quantificazione dell'onere derivante dalle attività poste in essere in esecuzione del programma straordinario, sia per la mancanza della perfetta conoscenza delle risorse destinate a copertura.

Con riferimento alla costituzione di consigli consultivi della comunità locale (comma 4-bis) formati anche da rappresentanti di enti locali e della regione Campania andrebbe assicurato che dal loro funzionamento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alle attività di prevenzione e controllo dello stato di salute della popolazione da parte delle regioni Campania e Puglia di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies si osserva che, anche se l'onere è circoscritto entro un limite di spesa, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le modalità di quantificazione dell'onere, provvedendo in particolare a determinare il numero di persone coinvolte, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziate.

Inoltre, si evidenzia che le risorse utilizzate a copertura e relative ad una quota del Fondo sanitario nazionale, presumibilmente sono già destinate ad altre finalità a legislazione vigente, per cui appare problematica la presenza di disponibilità non utilizzate sul predetto Fondo, atteso che il medesimo risulta strutturalmente sottofinanziato, anche alla luce della presenza di deficit sanitari in diverse regioni. Tra l'altro, si osserva che l'utilizzo di risorse presumibilmente destinato ad altre regioni o territori, per interventi previsti nell'ambito del piano sanitario nazionale, potrebbe

determinare la futura richiesta di ulteriori finanziamenti da parte di tali soggetti e, di conseguenza, determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'utilizzo di una quota parte del fondo unico di giustizia si osserva che le risorse da destinare agli interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania sono caratterizzate da una estrema aleatorietà e determinabili solo a consuntivo; per contro, gli interventi cui le citate risorse sono destinate, non sono oggetto di una quantificazione dell'onere. Di conseguenza, potrebbe accadere di avviare un determinato intervento di bonifica destinando allo scopo un flusso di risorse da confisca non regolare e dall'incerto andamento nel tempo. Inoltre, la norma prevede il finanziamento degli interventi fino alla conclusione degli stessi, senza quindi che sia stabilita un data temporale entro cui circoscrivere l'onere e la relativa copertura finanziaria. Sul punto appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse stanziate allo scopo siano, alla data di inizio dell'intervento di bonifica, presenti, certe e complessivamente congrue all'onere, a sua volta, meglio individuato.

Con riferimento alla copertura finanziaria recata al comma 6, in primo luogo si segnala che la norma fa riferimento al programma operativo regionale 2007/2013 senza fare riferimento al fondo interessato. In base all'intervento che si vuole finanziare, sembra presumersi che si tratti del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Rurale).

In secondo luogo e relativamente alla copertura a valere per 1 milione di euro sulle risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007/2013 finalizzate all'assistenza tecnica, si osserva che tali risorse sono destinate a finanziare interventi di assistenza tecnica a favore delle autorità del medesimo programma e non potrebbero essere distolte da tale finalità per essere utilizzate per finanziare indagini tecniche per la mappatura dei terreni.

Poiché la clausola di copertura reca 1 milione aggiuntivo rispetto a quella autorizzata dal testo originario del decreto-legge, facendo la RT riferimento solo allo stanziamento iniziale, andrebbero acquisite rassicurazioni dal Governo circa la disponibilità di tali risorse aggiuntive.

Si rileva inoltre che la somma aggiuntiva di 1 milione era stata introdotta nell'esame in Commissione alla Camera dei deputati a

copertura delle indagini finalizzate all'indicazione dei terreni non destinabili ad agricoltura alimentare previste dal comma 6 dell'articolo 1. A seguito dell'esame presso l'Assemblea della Camera, la medesima somma è ora destinata a coprire anche le indagini sugli altri terreni destinati all'agricoltura o ad uso agricolo temporaneo previste dal comma 5 dell'articolo 1.

Su tali punti appare opportuno un chiarimento del Governo.

Articolo 2-bis

(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, individua nel Prefetto di Napoli l'organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti pubblici e nell'erogazione di provvidenze connesse all'attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate della regione Campania. A supporto dell'attività del Prefetto, opera una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, appositamente istituita presso la stessa prefettura-UTG; le funzioni, la composizione, le risorse umane e strumentali di tale ufficio sono definite con decreto ministeriale che provvede anche alla istituzione del GIMBAI (Gruppo interforze per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate) presso il Ministero dell'interno, che opera a stretto raccordo con la sezione specializzata coordinando gli uffici già esistenti; entrambi gli organismi operano con le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non costituiscono articolazione organizzativa di natura dirigenziale, né ufficio di carattere permanente. Sul decreto ministeriale, corredata di relazione tecnica, sono acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice antimafia.

A tal fine sono previste la tracciabilità dei flussi finanziari e la costituzione presso la Prefettura di un elenco di fornitori non a rischio di tale infiltrazione (cd. *white list*).

La RT, essendo riferita al testo originario del decreto-legge, non considera la norma.

Al riguardo, atteso che sul decreto ministeriale che dovrà determinare le funzioni, la composizione, le risorse umane e strumentali degli organismi individuati dalla norma, è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari ed essendo la

norma corredata di apposita clausola di invarianza finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 3 ***(Combustione illecita di rifiuti)***

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, nell'introdurre l'articolo 256-bis al decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede la pena della reclusione per chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e per chi appicca il fuoco ai rifiuti pericolosi. Il responsabile è tenuto al ripristino dei luoghi incendiati, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento delle spese di bonifica. Sono previsti poi in determinati casi aumenti della pena. Si prevede la confisca degli automezzi utilizzati e delle aree sulle quali è commesso il reato se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, autorizza i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge n. 147 del 2013 destinate all'Operazione cd. "Strade Sicure", di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, specifica che i militari impiegati nelle operazioni di cui al comma 2 agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Il comma 2-ter, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che il personale militare in questione resta a disposizione dei prefetti fino al 31 dicembre 2014.

Il comma 2-quater, aggiunto dalla Camera dei deputati, riconosce agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che fanno parte dei contingenti di personale militare impiegati nelle funzioni in esame una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto ministeriale. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

Il comma 2-quinquies, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge n. 147 del 2013, originariamente destinate al finanziamento dell'Operazione "Strade Sicure" ed ora destinate all'utilizzo di un contingente di 850 unità di personale militare delle Forze armate, così come previsto al comma 2.

Il comma 2-sexies, inserito dalla Camera dei deputati, aumenta lo stanziamento di 2,5 milioni di euro annui a partire dal 2014 del Programma "Interventi per soccorsi" della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare le indagini tecniche da parte degli enti indicati dal comma 2 dell'articolo 1, nonché di garantire livelli adeguati di tutela agroambientale, anche attraverso il monitoraggio del territorio rurale e la lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola. La copertura dell'onere viene rinvenuta nello stanziamento disposto dal comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 sul programma "prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" che

interessa il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT afferma che la norma non comporta maggiori oneri in quanto regola una nuova figura di reato e ribadisce che i prefetti delle province interessate possano avvalersi di personale militare delle FFAA nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Al riguardo, il rappresentante del Governo³, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha precisato che la copertura degli oneri, pari a 2,5 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2014, di cui al comma 2-sexies, derivanti dall'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del programma "Prevenzione del rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 263, della legge n. 147 del 2013, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Relativamente all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 264, della legge n. 147 del 2013 destinate all'operazione cd. "Strade sicure", andrebbe chiarito se l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, al fine di valutare la congruità delle risorse destinate all'utilizzo del personale militare delle Forze armate, andrebbe fornita una quantificazione dell'onere, atteso che la norma espressamente prevede l'attribuzione a detto personale di una indennità aggiuntiva onnicomprensiva.

A tale proposito, si evidenzia che il comma 264 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha prorogato a tutto il 2014 - con un onere determinato in 40 milioni senza fornire elementi di quantificazione – quanto disposto all'articolo 24, comma 74, del D.L. n. 78/2009 che, per le attività di impiego delle FF.AA. in attività controllo del territorio (in un numero massimo di 1.250 unità, in aggiunta alle 3000 previste dall'art. 7-bis del DL n. 92/2008) autorizzava per il 2009 (quattro mesi) la spesa di 27,7 milioni di euro e per il 2010 (otto mesi) una spesa di 39,5 milioni di euro, per un importo complessivo di circa 67 milioni su 12 mensilità.

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2014, pag. 56 e ss.

Sul punto, posto che il precedente intervento di proroga disposto dell'Operazione "Strade Sicure" (art. 23, comma 7 del D.L. n. 95/2012) aveva autorizzato per le medesime finalità - senza fornire elementi di valutazione tecnica - la spesa 67 milioni per il 2013, si ricorda che anche in sede di approvazione della legge di stabilità erano stati chiesti al Governo dati ed elementi di quantificazione con riferimento in particolare alla rappresentazione del volume del contingente militare di cui si prevede presumibilmente l'impiego nel 2014 al fine di confermare l'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa disposta in 40 milioni.

Peraltro, poiché lo stanziamento di 67 milioni di euro previsto negli anni precedenti era finalizzato ad un contingente militare di massimo 1.250 unità, l'attuale stanziamento di 40 milioni di euro consentirebbe proporzionalmente l'impiego di un contingente militare massimo di 746 unità, dunque inferiore al contingente massimo di 850 unità previsto dal comma 2 dell'articolo 3 in esame.

Articolo 4 ***(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, prevede degli obblighi di comunicazione del pubblico ministero quando nell'esercizio dell'azione penale si configurino reati comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente.

Nelle more del processo penale, i procedimenti di competenza dei Ministeri dell'ambiente, della salute o delle politiche agricole e alimentari, o delle Regioni, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.

La RT afferma che la norma non comporta maggiori oneri in quanto regola un obbligo informativo in capo al pubblico ministero.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5 ***(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni)***

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015 l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e prevista dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011.

Il comma 2 prevede che, nel limite organico previsto dalla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio siano disciplinate la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'UTA, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali gestite dal Capo dell'UTA.

Il comma 3 stabilisce che gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'UTA, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa UTA che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, con le procedure e nei termini ivi previsti.

Il comma 4 prevede che i versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato alla gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma continuano ad essere effettuati all'INPS.

Il comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di alcune gestioni commissariali recato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, fino al 31 dicembre 2015 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3891 del 4 agosto 2010 - che prevedono una gestione commissariale per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturro - e fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 2006 - emanata per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze citate.

Si autorizza il Commissario straordinario per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturro ad avvalersi del personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1 comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 4021 del 4 Maggio 2012 (pari a 21 unità). Un decreto del Ministro dell'Ambiente disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturro.

All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate nonché per la struttura commissariale per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturro.

La RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono finalizzate a mantenere in vita una importante attività produttiva che avrà un forte impatto sulle future basi di imposta e consentirà maggiori entrate fiscali.

Aggiunge inoltre che la previsione del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'UTA non determina effetti finanziari negativi, atteso che le risorse allo scopo destinate rientrano nell'ambito dell'ordinaria dotazione della predetta Sezione.

Al riguardo, il rappresentante del Governo⁴, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha affermato che le proroghe disposte dai commi da 1 a 4, sono già scontate nei tendenziali e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle proroghe relative alle gestioni commissariali contenute al comma 5 e nonostante la presenza di una espressa previsione di copertura dell'onere, andrebbero forniti maggiori elementi informativi finalizzati da una parte a determinare l'entità dell'onere e dall'altra la consistenza e idoneità delle risorse utilizzate allo scopo.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modifiche all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, in materia di commissari per il dissesto idrogeologico. In particolare:

- si riduce da 6 anni a 5 anni il termine entro il quale possono essere nominati commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico;
- si prevede che i commissari possano avvalersi, per le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, di personale previsto dal decreto di nomina del commissario. Al personale degli enti di cui i commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse relative al dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data le citate risorse sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento e garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono avvalersi, per una serie di attività relative a lavori, servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei

⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2014, pag. 56 e ss.

comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto.

Sono comunque fatte salve le modalità attuative previste dal citato comma 111, che disciplina la procedura da seguire per l'utilizzo delle risorse e le attività programmatiche a decorrere dal 2014 nonché le competenze in materia di programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo attribuite dall'art. 58, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006 al Ministero dell'ambiente.

Il comma 1-ter, inserito dalla Camera dei deputati, esclude le spese effettuate dalle regioni per l'effettuazione di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità.

La RT, relativa al testo originario, afferma che la norma non reca oneri aggiuntivi.

Al riguardo, va appurato se l'utilizzo di personale appartenente ad amministrazioni locali o comunque pubbliche possa determinare in capo agli enti di provenienza l'esigenza di provvedere alla sua sostituzione, con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Relativamente al trasferimento nei bilanci regionali delle risorse giacenti nelle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico alla data del 1° gennaio 2015, andrebbe assicurato che l'utilizzo delle stesse da parte delle regioni interessate per il quale è prevista l'esclusione dal patto di stabilità interno, non determini possibili scostamenti rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica rispetto ai profili di cassa.

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, reca la modifica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 relativo, con riferimento allo stabilimento ILVA di Taranto, alla disciplina del commissariamento straordinario di stabilimenti industriali d'interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e per la salute a causa dell'inottemperanza di disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

In particolare, si prevede:

- la modifica della procedura per l'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale di conformazione delle attività produttive di cui, rispettivamente, al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 61 del 2013;

- la definizione dei presupposti per l'adozione - nelle more dell'approvazione del piano industriale e del piano sanitario ed ambientale - delle misure dell'AIA da parte del commissario straordinario;
- la possibilità di intervenire sull'iter di autorizzazione dei lavori e delle opere previsti dall'AIA, dai piani di tutela ambientale e sanitaria e dal piano industriale attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale;
- la non applicazione, a determinate condizioni, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 inerenti il mancato adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per la prosecuzione dell'attività produttiva;
- una serie di misure finalizzate a porre il costo del risanamento ambientale a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata, consentendo al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali.

La RT originaria afferma che la norma, rendendo più celere l'attuazione dell'AIA, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione. Si ipotizza, invece, un contenimento dei costi dell'azione amministrativa degli enti preposti in ragione della procedura semplificata prevista per la conferenza di servizi.

Inoltre, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si interviene sulle modalità di messa a disposizione delle somme, da parte del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, per l'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, nonché sulle modalità di utilizzo delle somme sequestrate a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza.

Al riguardo, si evidenzia il comma 11-*quinquies* (aggiunto dalla lettera *g*), comma 1 dell'articolo 7 del testo in esame all'articolo 1 del decreto-legge 61/2013) che prevede la non ripetibilità delle somme sottoposte a sequestro penale e impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria anche in caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o, nel caso di impresa esercitata societaria, dei soci di maggioranza o degli enti, salvo conguaglio per la parte eccedente. Tali somme sarebbero trasferite al commissario straordinario, su sua richiesta, entro l'anno 2014, qualora con le altre modalità previste dal decreto-legge (comma 11-*bis*) non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione

del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento.

A tale proposito, andrebbe valutato se ciò non risulti anche suscettibile di favorire un aggravio *medio tempore* delle difficoltà finanziarie delle imprese coinvolte nelle emergenze, alterandone il grado di solvibilità, con conseguenti effetti, ancorché indiretti, sulla finanza pubblica.

Inoltre andrebbero valutati anche i rischi dell'instaurarsi di contenziosi con i titolari delle imprese posto che in caso di proscioglimento il sequestro perderebbe il suo fondamento sostanziale.

Articolo 8

(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, con riferimento all'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che abbiano evidenziato il rispetto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per le matrici ambientali, dispone che gli interventi, dichiarati indifferibili ed urgenti, vengano realizzati nel rispetto di specifici criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate. Si individuano inoltre le modalità per l'effettuazione del campionamento superficiale del suolo.

Per le aree non caratterizzate o che, all'esito della caratterizzazione, abbiano evidenziato il mancato rispetto delle CSC per le matrici ambientali, i predetti interventi possono essere realizzati solo previa verifica, da parte dell'ARPA della regione Puglia, della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e di bonifica che risulteranno necessari. L'istruttoria dell'ARPA deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto d'intervento. A tal fine il Ministero dell'ambiente definisce con l'ARPA un apposito protocollo tecnico operativo.

Tutti gli interventi e le operazioni descritte e disciplinate dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili sul sito web del Ministero dell'ambiente.

Infine, si prevede che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) analizzi e pubblichi i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai Siti di interesse nazionale (SIN) della Puglia cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009, ed aggiorni lo studio in questione per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici. Le attività in esame sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite da apposita direttiva interministeriale.

La RT afferma che la norma, recando criteri per gli interventi a carico dell'impresa per l'attuazione dell'AIA, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione.

Al riguardo, il rappresentante del Governo⁵, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha affermato che l'attività concernente l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi allo studio "Sentieri" deve essere svolta dall'ISS nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente. Sul punto, atteso che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata introdotta una apposita clausola di invarianza finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 9

(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria)

La norma prevede che, in caso di contenzioso avente per oggetto gli atti relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, siano prorogati i termini del programma e il commissario possa regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda modalità di gestione della stessa idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali, nelle more della definizione del contenzioso.

La RT afferma che alla norma di carattere procedurale non sono ascrivibili effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2014, pag. 56 e ss.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2013

[Nota di lettura n. 23](#)

A.S. 1174: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Dic 2013

[Nota di lettura n. 24](#)

A.S. 1190: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 25](#)

A.S. 1188: "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"

"

[Nota breve n. 5](#)

Le comunicazioni della Commissione europea sullo strumento di convergenza e competitività e il coordinamento ex ante delle riforme di politica economica

"

[Nota di lettura n. 26](#)

A.S. 1120-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"

Gen 2014

[Nota di lettura n. 27](#)

A.S. 1058: "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 28](#)

A.S. 1215: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"

"

[Elementi di documentazione n. 7](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (**Atto del Governo n. 65**)

"

[Nota di lettura n. 29](#)

A.S. 1214: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

"

[Nota di lettura n. 30](#)

A.S. 1213: "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"

"

[Nota di lettura n. 31](#)

A.S. 1248: "Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"